ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO IL 31 MARZO 1978, E SUA ESECUZIONE

Art. 31

Denuncia di altre convenzioni

1. Al momento di divenire Stato contraente della presente Convenzione, ogni Stato parte della Convenzione internazionale per l'unificazione di talune norme in materia di polizze di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 (Convenzione del 1924) notifichera' al Governo belga, nella sua qualita' di depositario della Convenzione del 1924, la denuncia di detta Convenzione, dichiarando che la denuncia stessa avra' effetto a partire dalla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore nei suoi confronti. 2. All'entrata in vigore della presente Convenzione in virtu' del paragrafo 1, articolo 30, il depositario della presente Convenzione notifichera' al Governo belga nella sua qualita' di depositario della Convenzione del 1924 la data di detta entrata in vigore come pure i nomi degli Stati contraenti nei confronti dei quali la Convenzione e' entrata in vigore. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano mutatis mutandis agli Stati parte del Protocollo firmato il 23 febbraio 1968 che modifica la Convenzione internazionale per l'unificazione di talune norme in materia di polizze di carico firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924. 4. Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 2 della presente Convenzione, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato contraente potra', se lo ritiene opportuno, differire la denuncia della Convenzione del 1924 nonche' della Convenzione del 1924 modificata con Protocollo del 1968 per un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. In tal caso, notifichera' le sue intenzioni al Governo belga. Durante tale periodo transitorio, sara' tenuto ad applicare agli Stati contraenti la presente Convenzione e nessun'altra.

Versione in vigore dal 5 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-trasporto-di-merci/art-31-denuncia-di-altre-convenzioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it